

Roma, 17 gennaio 2000

CIRCOLARE N. 10/2000**OGGETTO: : TRIBUTI - ADDIZIONALI IRPEF - MODALITA' DI VERSAMENTO - COMUNICATO STAMPA MIN. FINANZE DEL 14.1.2000.**

Sciogliendo ogni dubbio, con il comunicato in oggetto, il Ministero delle Finanze ha chiarito che le addizionali IRPEF, regionale e comunale, possono essere versate oltreché ratealmente anche in un'unica soluzione.

Il versamento, decorrente dal 16 febbraio 2000, deve essere effettuato mediante il modello unificato F24 indicando gli appositi codici-tributo.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.183/1999

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

MINISTERO DELLE FINANZE**COMUNICATO STAMPA**

Modalità del prelievo delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Per effetto delle recenti modifiche normative intervenute, le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) relative ai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, come già precisato con la circolare n.247/E del 29 dicembre 1999, sono determinate dal sostituto d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio e sono da questi trattenute a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le predette operazioni sono compiute in un numero di rate che è pari al massimo a 11, o 10 o 9, a seconda del mese di effettuazione del conguaglio.

Ovviamente si avrà una rateazione di durata inferiore se le cadenze di pagamento degli emolumenti non consentono di adottare il numero massimo di rate consentite dalla legge. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, le addizionali sono, invece, trattenute, in unica soluzione, al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Vista la formulazione delle nuove disposizioni è evidente che saranno sanzionati soltanto i comportamenti volti a effettuare un numero di rate superiori a quelle previste dalla legge. E' appena il caso di precisare, invece, che il sostituto d'imposta, d'accordo con il lavoratore dipendente, può stabilire di operare una rateazione di durata inferiore.

Una rateazione inferiore a quella prevista può essere adottata anche a iniziativa del solo sostituto d'imposta se l'importo totale, in relazione anche alla rata di emolumento che si corrisponde e da cui si detraggono le addizionali, è tale da giustificarlo.

Queste nuove modalità di prelievo vanno adottate per la prima volta per le addizionali dovute con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati relativi al periodo d'imposta 1999. Infatti, in tal senso dispone l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.506, relativamente all'addizionale regionale. Per quanto riguarda l'addizionale comunale, la modifica è stata apportata all'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n.488, entrato in vigore, in mancanza di specifica decorrenza, dal 1° gennaio 2000.

Tenuto conto che si tratta di disposizione di natura procedimentale, che interviene sulle modalità di trattenuta dell'addizionale e non su quelle sostanziali di determinazione della stessa, la norma si applica dal conguaglio relativo ai redditi 1999.

Si ricorda, infatti, che le operazioni di conguaglio devono essere svolte entro il 28 febbraio dell'anno successivo e che nessun conguaglio operato nel mese di dicembre può ritenersi definitivo.

Infatti, entro il 12 gennaio dell'anno successivo il dipendente può chiedere al sostituto d'imposta di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso dell'anno precedente o di oneri sostenuti e che fino alla stessa data del 12 gennaio possono essere comunicati i compensi corrisposti da terzi e che, ove ciò avvenga, il sostituto d'imposta è obbligato a ripetere correttamente le operazioni di conguaglio eventualmente già effettuate.

Consegue da quanto sopra che il versamento della prima rata delle addizionali relative al 1999 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2000, utilizzando i medesimi codici di versamento già approvati.

Credito d'imposta per marittimi

*** OMISSIS ***

Roma, 14 gennaio 2000

I CODICI TRIBUTO

Regione	Codice Regione	Regione	Codice Regione
Abruzzo	1	Molise	12
Basilicata	2	Piemonte	13
Bolzano	3	Puglia	14
Calabria	4	Sardegna	15
Campania	5	Sicilia	16
Emilia Romagna	6	Toscana	17
Friuli Venezia Giulia	7	Trento	18
Lazio	8	Umbria	19
Liguria	9	Valle d'Aosta	20
Lombardia	10	Veneto	21
Marche	11		

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE- SOSTITUTI D'IMPOSTA: CODICE 3802

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
– ENTI LOCALI – SOSTITUTI D'IMPOSTA: CODICE 3816

Fonte: Ministero delle Finanze